

COMUNICATO

Comunicazioni relative ai certificati di esecuzione dei lavori

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 159 del 11-7-2006

IL PRESIDENTE

Premesso che:

i certificati di esecuzione dei lavori (di seguito, per brevità, denominati certificati) sono attualmente rilasciati dalle stazioni appaltanti su istanza delle imprese esecutrici di lavori pubblici ai sensi dell'art. 22, commi 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 secondo lo schema di cui all'allegato «D» dello stesso decreto;

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» all'art. 40, comma 3, lettera b), prevede espressamente che «Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti» e ciò al fine di accertare il possesso delle capacità tecniche all'esecuzione dei lavori in fase di qualificazione delle imprese;

Ritenuto:

di dover acquisire telematicamente i dati contenuti nei certificati in modo da permetterne la consultazione in tempo reale da parte delle società organismo di attestazione e parimenti per fornire utili e tempestivi elementi per l'attività di monitoraggio e studio dell'Osservatorio e per quella istruttoria del Servizio ispettivo di questa Autorità;

Comunica che:

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente comunicato, i certificati dovranno essere rilasciati dalle stazioni appaltanti esclusivamente utilizzando la procedura informatica all'uopo sviluppata e resa disponibile sul sito Internet dell'Autorità al link Certificati esecuzione lavori, sia per appalti in corso di svolgimento sia per appalti già conclusi.

2. Dopo aver proceduto alla compilazione e convalida dei campi, il responsabile del procedimento della stazione appaltante in fase di rilascio del certificato dovrà stampare, sempre per il tramite della procedura sopra indicata, tre copie cartacee del documento. Due di queste saranno «formalmente» conformi all'allegato «D» al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000: una sarà rilasciata all'impresa che la utilizzerà per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione, mentre la seconda sarà protocollata e conservata negli archivi della stazione appaltante, per eventuali successivi controlli. Una terza copia del certificato, difforme dalle precedenti ma contenente tutte le informazioni inviate all'Osservatorio, sarà anche questa protocollata ed archiviata a cura della stazione appaltante. Conseguentemente nessun documento cartaceo sarà più trasmesso all'Autorità.

3. Ai fini dell'utilizzo della procedura di che trattasi, le stazioni appaltanti dovranno richiedere, per il tramite del responsabile del procedimento, l'accreditamento al servizio di anagrafe disponibile, esclusivamente via web, all'indirizzo <http://anagrafe.avlp.it/>. Il soggetto richiedente, ai fini dell'accreditamento, dovrà disporre di un proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per il rilascio della password. Le credenziali di accesso saranno nominative e la responsabilità circa l'utilizzo delle stesse ricadrà in capo al richiedente.

L'utente già in possesso di credenziali dovrà accedere nuovamente all'indirizzo <http://anagrafe.avlp.it/> ed associarsi alla stazione appaltante (una o più) con la quale collabora selezionando il profilo «Responsabile Unico del Procedimento».

4. Una volta effettuata l'associazione tra soggetto richiedente e stazione appaltante, la procedura permetterà la stampa di una dichiarazione che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante o suo delegato e trasmessa all'Osservatorio, dichiarazione in cui si attesta l'appartenenza del

soggetto alla stessa stazione appaltante e si dichiara che le credenziali di accesso verranno utilizzate esclusivamente ai soli fini istituzionali nei limiti previsti dalla normativa vigente. La ricezione di tale dichiarazione sara' condizione necessaria per l'abilitazione dell'utente all'utilizzo della procedura di che trattasi.

Roma, 6 luglio 2006

Il presidente: Rossi Brigante